

Roma, 26 aprile 1968

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO	
Prot. n.	11897
Da' a	11 MAG 1968
Lat.	V-9

LORO SEDI

Divisione I Sezione II
Prot.n. 514418 A.2/72

OGGETTO: Aree demaniali marittime destinate alla costruzione ed al mantenimento di strade provinciali e comunali. Sclassifica.

Circolare n.106
Serie II
Titolo: demanio marittimo

e, p.c.:

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Com'è noto, le numerose istanze che pervengono a questo Ministero da parte di Amministrazioni Provinciali e Comunali, intese ad ottenere in concessione pluriennale tratti di demanio marittimo da destinare alla costruzione ed al mantenimento di strade litoranee, strade lungo-mare, ecc., hanno consigliato finora, per una maggiore celerità nella trattazione delle relative pratiche, aventi per lo più carattere di urgenza, l'adozione da parte di questa Amministrazione di una prassi, consistente nel rilascio di semplici licenze che, prevedano, alla scadenza, l'incameramento allo Stato delle opere realizzate e, ad incameramento avvenuto, il rinnovo delle licenze stesse, con l'obbligo, per le Amministrazioni locali interessate, della manutenzione.

Questo Ministero, a seguito di un più approfondito esame della questione di carattere generale, per quanto attiene ai suoi aspetti strettamente giuridici, è giunto alla conclusione che la questione stessa debba essere impostata e risolta secondo criteri di più corretta valutazione.

Infatti, la realizzazione da parte degli Enti locali di cui sopra è cenno delle anzidette opere viarie su aree del demanio marittimo fa acquistare alle aree in parola - per legge - art.824 del Codice Civile - la natura di demanio provinciale o comunale ed inoltre la utilizzazione pubblica del bene muta, passando da quella dei "pubblici usi del mare", a quella della "viabilità e del traffico locali".

E, tuttavia, le aree medesime continuano a conservare, sia pure solo formalmente, la natura demaniale marittima, fino a

quando non intervenga un provvedimento di sclassifica delle zone in discussione.

A detta, anomala situazione giuridica dei beni in questione si aggiungono, spesso, conseguenti inconvenienti di ordine pratico, relativi alla amministrazione delle aree, specie per quanto attiene alla competenza in ordine ai poteri di polizia sulle aree medesime.

In considerazione di quanto sopra premesso, lo scrivente ritiene che le aree richieste dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali per la costruzione di strade, anzichè essere assentite in concessione, possano essere, più opportunamente, preventivamente sdemanializzate e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, per la successiva vendita agli Enti interessati da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sempre che, ovviamente, si tratti di zone che, per la loro ubicazione, conservino, appunto, solo formalmente, la qualifica di beni demaniali marittimi.

Pertanto, le Capitanerie in indirizzo, in presenza di richieste che pervengano loro da parte degli Enti locali di cui sopra, intese ad ottenere in concessione aree demaniali marittime per la costruzione di strade, come pure di istanze tendenti ad ottenere il rinnovo delle concessioni medesime ai fini del mantenimento di strade dagli stessi realizzate e già incamerate al pubblico demanio marittimo, ai sensi dell'art. 29 del C.N., vorranno esaminare e valutare, caso per caso, per quanto di competenza, se le suddette aree ed opere viarie presentino o meno, i requisiti obiettivi per essere dismesse dal demanio marittimo e trasferite al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione.

In caso positivo le Amministrazioni locali richiedenti verranno rese edotte dei sopracitati, nuovi criteri di impostazione delle relative pratiche, e quindi invitate a presentare opportune, documentate istanze per la sclassifica e l'acquisto dei beni demaniali in questione.

Circa l'alienazione dei beni stessi, una volta sclassificati, si può fin da ora precisare che il Ministero delle Finanze ha, in linea di massima, assicurato l'adozione, nella propria competenza, di criteri di equità in proposito, e, comunque, appropriati alle necessità ed alla situazione economica delle singole Amministrazioni interessate, relativamente alla determinazione dei corrispettivi e delle altre condizioni da porsi a base degli stipulandi atti di vendita.

Si rimane in attesa di riscontro.

p.c.c. Il Direttore di
Divisione

Raguseo

TR/ro

IL MINISTRO
F.to NATALI

*Deciso ricorrendo al 1356
con fogl. 1176/D.*